



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 27 giugno 2023 n.99**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto gli articoli 7 e 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e l'articolo 10, comma 21 della Legge 23 dicembre 2022 n.171;*

*Visti altresì l'articolo 7 della Legge 3 ottobre 2019 n.154, l'articolo 107, comma settimo della Legge 28 febbraio 1998 n.30, così come modificato dall'articolo 24, comma 3 della Legge 9 novembre 2020 n.196 e l'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 12 giugno 2023;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO ED AL CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA**

### **Art.1 (Finalità)**

1. Il presente decreto delegato, in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e di cui all'articolo 10, comma 21 della Legge 23 dicembre 2022 n.171, semplifica, tramite accorpamento di Unità Organizzative (UO), la struttura del Dipartimento Finanze e Bilancio nell'ambito dell'azione di generale revisione e riorganizzazione delle articolazioni funzionali del Settore Pubblico Allargato e della riforma dei sistemi di controllo di legittimità ed amministrativo-contabile relativi alla gestione del bilancio e all'attuazione di progetti e programmi di spesa.

2. Il presente decreto delegato, inoltre, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 7 della Legge 3 ottobre 2019 n.154, di cui all'articolo 107, comma settimo della Legge 28 febbraio 1998 n.30, così come modificato dall'articolo 24, comma 3 della Legge 9 novembre 2020 n.196, di cui all'articolo 25, comma 1, della Legge 7 luglio 2020 n.113 e di cui all'articolo 10, comma 21 della Legge n.171/2022:

a) aggiorna ulteriormente l'articolo 23 del Decreto 24 aprile 2003 n.53, già sostituito dall'articolo 3 del Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.200, i limiti e la competenza autorizzativa della spesa di Direttori di Dipartimento e Dirigenti;

- b) innalza la soglia relativa all'importo degli atti soggetti a controllo preventivo di cui all'articolo 107, comma quinto della Legge n.30/1998, così come modificato dall'articolo 24, comma 3 della Legge n.196/2020;
- c) attribuisce, in via esclusiva, alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, di seguito, per brevità, CCFP, le funzioni decisorie in materia di controllo di legittimità preventivo e successivo, a superamento del riparto di competenze definito:
  - 1) in materia di controllo di legittimità preventivo, dall'articolo 58 del Decreto 24 aprile 2003 n.53, come sostituito dall'articolo 6 del Decreto Delegato 29 aprile 2022 n.73;
  - 2) in materia di controllo di legittimità successivo, dall'articolo 109, commi settimo e ottavo della Legge n.30/1998, così come modificato dall'articolo 24, comma 4 della Legge n.196/2020.

### **Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 13 dell'Allegato A della Legge n.188/2011 e successive modifiche)*

- 1. L'articolo 13 dell'Allegato A della Legge n.188/2011 e successive modifiche è così sostituito:

#### “Art. 13

*(Unità Organizzative del Dipartimento)*

- 1. Sono Unità Organizzative (UO) del Dipartimento Finanze e Bilancio:
  - a) Ragioneria Generale dello Stato;
  - b) Ufficio Tributario;
  - c) Ufficio del Registro e Conservatoria;
  - d) Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.
- 2. Retribuzione di posizione del Direttore di Dipartimento.”

### **Art.3**

*(Modifica dell'articolo 14 dell'Allegato A della Legge n.188/2011 e successive modifiche)*

- 1. L'articolo 14 dell'Allegato A della Legge n.188/2011 e successive modifiche è così sostituito:

#### “Art. 14

*(Ragioneria Generale dello Stato)*

- 1. Missione

Gestire la predisposizione tecnica del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato ed elaborare il rendiconto generale dello Stato e gli altri documenti contabili previsti dalla normativa vigente. Curare la gestione economico-finanziaria dello Stato e la gestione economico-contabile della spesa per gli organi dello Stato. Gestire, sotto il profilo amministrativo-contabile, tutte le rilevazioni economiche e finanziarie connesse alla riscossione delle entrate e alla liquidazione delle spese attinenti al bilancio dello Stato. Curare la gestione del patrimonio dello Stato. Garantire, per quanto di competenza, le attività legate all'edilizia sociale e residenziale.

- 2. Funzioni

- a) curare l'impostazione e la predisposizione, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato, della relativa relazione tecnico-contabile, degli allegati e delle variazioni di bilancio e collaborare con la Segreteria di Stato competente alla predisposizione del programma economico e alla stesura delle leggi di bilancio;

- b) curare l'impostazione e provvedere all'elaborazione del conto consolidato delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato e della relativa nota integrativa, svolgendo anche le attività finalizzate al coordinamento del rendiconto dello Stato con quello delle Aziende ed Enti del Settore Pubblico Allargato;
- c) effettuare, in collaborazione con le UO competenti, le registrazioni contabili e tutte le attività connesse alla predisposizione del rendiconto generale dello Stato (conto finanziario, conto dei residui, prospetto di concordanza fra conto finanziario ed economico, conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relativa relazione tecnico-contabile), così come previsto dalla normativa vigente;
- d) curare i rapporti con le Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato per quanto concerne il coordinamento dei dati finanziari di bilancio e la definizione degli aspetti procedurali per la gestione dei flussi in entrata ed in uscita del bilancio dello Stato;
- e) curare la predisposizione delle convenzioni finanziarie con gli istituti di credito e le società finanziarie per le varie tipologie di prestito agevolato previste dalla legge;
- f) intrattenere i rapporti con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) e con gli istituti di credito per la gestione delle operazioni finanziarie ed il loro controllo;
- g) curare le attività di gestione del debito pubblico;
- h) gestire i rapporti con Poste San Marino S.p.A. con riferimento alla movimentazione dei valori, la loro contabilizzazione e gli accantonamenti a patrimonio;
- i) curare la gestione del magazzino valori dello Stato nonché le operazioni di leva dei generi di monopolio dello Stato, il magazzino di riserva dello Stato ed il Pozzetto di Stato;
- l) provvedere all'approvvigionamento e alla gestione del magazzino di generi di monopolio dello Stato;
- m) effettuare il controllo di tutti gli ordini di incasso emessi dai Dipartimenti ed UO della Pubblica Amministrazione e delle liquidazioni di spesa con l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- n) verificare la gestione finanziaria, e le relative regolarizzazioni, dei fondi a rendere in dotazione ai Dipartimenti ed alle UO della Pubblica Amministrazione e delle eventuali anticipazioni a rendere conto, provvedendo alla loro chiusura contabile;
- o) verificare e gestire, in collaborazione con il Segretario di Stato competente, la liquidità di cassa dello Stato nonché verificare il giornale di cassa trasmesso dal Servizio di Tesoreria Unica nonché la rendicontazione del relativo conto corrente, il riepilogo annuale dei movimenti di cassa a chiusura dell'esercizio finanziario;
- p) gestire gli aspetti economico-contabili degli organi istituzionali, con particolare riferimento alla predisposizione e liquidazione degli emolumenti ed alla elaborazione delle previsioni di Bilancio relativamente ai capitoli di spesa relativi;
- q) curare la gestione amministrativa, contabile e contrattuale dei beni e diritti mobiliari e immobiliari dell'Ecc.ma Camera, ivi compresa la dismissione di beni e diritti mobiliari, ad esclusione dei terreni ad uso agricolo e dei beni la cui gestione compete ad altre UO ed organi e fatte salve le competenze della UO Avvocatura dello Stato. Provvedere alla riscossione o pagamento dei canoni di affitto o locazione dei beni immobili dell'Ecc.ma Camera, fatte salve le specifiche competenze settoriali di altre UO;
- r) predisporre, sulla base delle determinazioni assunte dai competenti organi e strutture organizzative, gli atti e provvedimenti amministrativi nonché i contratti di cessione in godimento a terzi e di alienazione dei beni e diritti mobiliari e immobiliari dell'Ecc.ma Camera, fatte salve le competenze di altri organi ed UO. L'alienazione di immobili dello Stato può essere effettuata con patto di riservato dominio;
- s) predisporre, sulla base delle determinazioni assunte dai competenti organi e strutture organizzative, gli atti e provvedimenti amministrativi nonché i contratti funzionali al reperimento, in via definitiva e temporanea, di immobili da destinarsi a sedi degli uffici e

servizi dell'Amministrazione, degli organi dello Stato nonché a sedi istituzionali, fatte salve le competenze autorizzative della spesa di altri organi;

- t) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili e immobili dello Stato;
- u) predisporre, anche acquisendo e coordinando i dati delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, valutazioni, analisi, statistiche e stime relativamente ai dati di bilancio, al fine di supportare l'attività delle UO, degli organi istituzionali e delle Segreterie di Stato competenti, anche in relazione ai rapporti con gli organi finanziari e monetari europei e mondiali;
- v) svolgere attività di supporto studio e consulenza ai Dipartimenti, alle UO, alle Aziende Autonome di Stato ed agli Enti del Settore Pubblico Allargato in merito all'attuazione della politica finanziaria, all'applicazione di leggi e regolamenti in materia di bilancio e contabilità e sull'applicazione di altre norme e procedure vigenti nel settore di competenza nonché partecipare ad organi e commissioni attinenti;
- z) curare l'attività di segreteria e l'attività istruttoria per la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica in relazione all'esercizio delle funzioni di controllo preventivo;
- aa) provvedere all'istruzione delle domande per il finanziamento dell'edilizia sociale e residenziale, espletando i compiti previsti dalla vigente normativa;
- bb) curare l'espletamento di qualsiasi altra attività od incarico correlati alle precedenti o previsti dalla normativa vigente.

### 3. Dirigente

- a) Titolo di studio: Classi di laurea magistrale in Finanza o in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie o in Scienze dell'Economia o in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni o in Scienze Economiche - Aziendali o in Giurisprudenza;
- b) retribuzione di posizione;
- c) prescrizioni speciali: obbligo di rotazione, secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 6, della presente legge e dell'articolo 2 del Decreto Delegato 19 giugno 2015 n.90. Conoscenza della lingua inglese;
- d) disposizioni particolari: è requisito per l'accesso alla posizione dirigenziale il possesso di esperienza professionale implicante:
  - 1) l'esercizio di poteri decisionali in materia di impostazione e predisposizione del bilancio dello Stato e/o delle Aziende Autonome dello Stato e/o di Enti del Settore Pubblico Allargato, oppure,
  - 2) l'esercizio di poteri di controllo, anche in seno ad organi collegiali, in relazione alla gestione del Bilancio dello Stato e/o delle Aziende Autonome dello Stato e/o di Enti del Settore Pubblico Allargato,
- e) in luogo dei requisiti, tra loro alternativi, di cui alla lettera d), l'accesso alla posizione dirigenziale è, altresì, consentito a soggetti che conseguano l'idoneità in esito a corso di alta formazione in materia di gestione del Bilancio dello Stato e/o delle Aziende Autonome dello Stato e/o di Enti del Settore Pubblico Allargato, organizzato dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, sentiti l'Ordine degli Avvocati e Notai, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Direzione Generale della Funzione Pubblica della durata di almeno 60 ore.

### 4. Unità Organizzativa

- a) prescrizioni speciali: conoscenza della lingua inglese in relazione alle specifiche attività svolte nell'UO;
- b) norme di coordinamento e di indirizzo: i richiami nelle norme vigenti alla Direzione Generale della Finanza Pubblica, alla Sezione Patrimonio della Direzione Generale della Finanza Pubblica, alla Direzione della Finanza Pubblica, all'Ufficio Generale Contabile, alla Contabilità di Stato, alla Contabilità di Stato – Settore Patrimonio, sono da intendersi riferiti all'UO di cui al presente articolo. La funzione relativa all'effettuazione del controllo di gestione, sotto il profilo economico, tecnico e finanziario degli impegni, programmi ed iniziative assunte dal

- Governo e dai singoli Dipartimenti sarà attivata in capo alla Direzione Generale della Funzione Pubblica mediante apposito atto normativo;
- c) la funzione di cui al comma 2, lettera aa) potrà essere riattribuita ad altra UO mediante successivo decreto delegato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della presente legge.”.

#### **Art.4**

*(Modifica della Sezione II, Capo I, Titolo III dell'Allegato B al Decreto Delegato n.162/2021)*

1. La Sezione II del Capo I del Titolo III dell'Allegato B al Decreto Delegato n.162/2021 è così sostituita:

“SEZIONE II  
PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ATTRIBUITO ALLA UO RAGIONERIA GENERALE  
DELLO STATO

#### “Art.13

1. Il personale dipartimentale attribuito alla UO ai sensi dell'articolo 11 è relativo ai seguenti PDR:

Nr. Profili di Ruolo (PDR)

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Ausiliario di Servizio (AUSSERV)  |
| 1 | Addetto Amministrativo - Segreteria (ADAMSE)  |
| 3 | Operatore Amministrativo (OPAMMI)   |
| 2 | Operatore Tecnico (OPETE)   |
| 4 | Operatore Specializzato Contabile (OPSPCONT)  |
| 1 | Operatore Specializzato Amministrativo (OPSPAMMI)   |
| 6 | Collaboratore Contabile (COLLCONT)  |
| 4 | Esperto Amministrativo (ESPAMMI)  |
| 5 | Esperto Contabile (ESPCONT)   |
| 4 | Responsabile di Unità Operativa (RESUNIOP): i PDR sono ad esaurimento e saranno sostituiti con il PDR di ESPCONT. |
2. Il Dirigente dell'UO ha il potere di conferire sino a n.3 incarichi di posizione organizzativa (PO), coerentemente con le tempistiche di progressivo esaurimento dei PDR di RESUNIOP.”.

#### **Art.5**

*(Modifica dell'articolo 23 del Decreto n.53/2003 e successive modifiche)*

1. La lettera c) del comma terzo dell'articolo 23 del Decreto n.53/2003, come già modificato dall'articolo 3 del Decreto Delegato n.200/2020, è così ulteriormente sostituita:

“c) Direttori di Dipartimento e Dirigenti: euro 50.000,00 (cinquantamila/00) quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa ad esclusione delle spese relative a collaborazioni, consulenze e incarichi professionali in relazione alle quali la soglia è stabilita in euro 5.000,00 (cinquemila/00). La competenza autorizzativa è limitata ai capitoli di rispettiva pertinenza, fatto salvo quanto previsto alla lettera d). Su proposta del competente Dirigente, la delega potrà essere conferita dal Congresso di Stato anche a Responsabile di Unità Operativa od a titolare di posizione organizzativa;”.

2. Il comma sesto, dell'articolo 23 del Decreto n.53/2003, come già modificato dall'articolo 3 del Decreto Delegato n.200/2020, è così ulteriormente sostituito:

“6. Il Congresso di Stato, i Direttori di Dipartimento ed i Dirigenti hanno, altresì, la facoltà di dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'immediata esecutività delle autorizzazioni di spesa riguardanti costi aventi carattere d'urgenza ed indifferibilità.”.

#### **Art.6**

*(Modifica dell'articolo 55 del Decreto n.53/2003 e successive modifiche)*

1. L'articolo 55 del Decreto n.53/2003 e successive modifiche è così sostituito:

#### **“Art. 55**

*(Controllo di legittimità preventivo)*

Le autorizzazioni di spesa soggette al controllo di legittimità preventivo, secondo le disposizioni dell'articolo 107 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, devono essere trasmesse, entro il termine perentorio di 30 giorni con invio raccomandato postale o a mano, alla UO Ragioneria Generale dello Stato, la cui ricevuta datata e firmata fa fede ai fini del computo del termine entro il quale deve essere pronunciato il parere di legittimità.

La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica riceve le pratiche pervenute alla UO Ragioneria Generale dello Stato con una distinta di consegna, che deve firmare per ricevuta.

La UO Ragioneria Generale dello Stato cura l'attività di supporto tecnico-amministrativo alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

Ad ogni autorizzazione di spesa trasmessa per il controllo di legittimità deve essere allegata tutta la documentazione inerente, necessaria per la predetta verifica, ferma restando la facoltà della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica di chiedere ulteriori documenti e delucidazioni entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto per il tramite della UO Ragioneria Generale dello Stato; in quest'ultimo caso gli Uffici e Servizi interessati devono far pervenire i documenti e le delucidazioni richieste a mezzo di invio postale raccomandato o mediante consegna a mano alla predetta UO, la quale rilascia ricevuta ai fini della decorrenza dei termini di legge.

E' facoltà della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica legittimare anche le autorizzazioni di spesa non accompagnate dal relativo impegno, subordinando l'esecutività alla registrazione dell'impegno medesimo da parte della UO Ragioneria Generale dello Stato.

Qualora la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica intenda avvalersi della facoltà di proroga prevista dal terzo comma dell'articolo 108 della Legge n.30/1998, deve darne comunicazione entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto, agli Uffici o Servizi interessati.

I verbali delle riunioni della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, conservati negli archivi dell'UO Ragioneria Generale dello Stato, dopo ogni seduta e comunque non più tardi dei 5 giorni successivi, sono trasmessi in copia - a cura della predetta UO - alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio ed alle forze politiche rappresentate nel Consiglio Grande e Generale.”.

#### **Art.7**

*(Modifica dell'articolo 9 della Legge 18 febbraio 1998 n.30)*

1. L'articolo 9 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è così sostituito:

#### **“Art. 9**

*(Copertura finanziaria)*

1. Ogni proposta di legge e di atto avente forza di legge nonché di emendamenti agli stessi che comporti una diminuzione delle entrate, la creazione di nuove spese o un loro aumento, deve indicare i mezzi necessari alla copertura finanziaria.

2. Qualsiasi atto legislativo, atto avente forza di legge ed atto o provvedimento amministrativo sprovvisto di copertura finanziaria è nullo di diritto.”.

### **Art. 8**

*(Modifica dell'articolo 44 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche)*

1. L'articolo 44 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è così sostituito:

“Art.44  
*(Esecutività dell'atto di spesa)*

L'atto di spesa soggetto a controllo preventivo di legittimità e non dichiarato immediatamente esecutivo acquista l'esecutività in seguito all'apposizione del visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

Gli atti di spesa sono trasmessi in copia al Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio.”.

### **Art. 9**

*(Modifica dell'articolo 107 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche)*

2. L'articolo 107 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 107  
*(Controllo di legittimità preventivo)*

1. La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, di seguito, per brevità CCFP, verifica la copertura finanziaria di spese previste da leggi e atti aventi forza di legge sottoposti al suo esame, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9.

2. La CCFP svolge, inoltre, un controllo di legittimità preventivo su atti e provvedimenti amministrativi che:

- a) incidano direttamente sulla gestione del bilancio dello Stato e che impegnino uno o più esercizi finanziari per spese di importo superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00). Nella fattispecie di cui alla presente lettera sono compresi i provvedimenti di autorizzazione della spesa per forniture o somministrazione di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. La predetta soglia è ridotta a:
  - 1) euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) per spese autorizzate dai Segretari di Stato e dal Congresso di Stato;
  - 2) euro 5.000,00 (cinquemila/00) per spese relative a collaborazioni, consulenze e incarichi professionali;
- b) siano relativi all'utilizzo, per qualsiasi importo, dei fondi di riserva e del fondo di intervento previsti all'articolo 24 della presente legge;
- c) siano relativi, per qualsiasi importo, a sanatorie di spesa a valere sull'esercizio finanziario in corso o su esercizi finanziari successivi;
- d) siano relativi, per qualsiasi importo, all'alienazione, all'acquisto od alla permuta di beni immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera;
- e) siano relativi, per qualsiasi importo, all'acquisto, all'alienazione o alla permuta di titoli, azioni e partecipazioni;
- f) siano relativi, per qualsiasi importo, ad atti di concessione o modifica di diritti reali su beni di proprietà dell'Ecc.ma Camera.

3. La CCFP svolge, inoltre, un controllo di legittimità preventivo su atti e provvedimenti amministrativi adottati dai competenti organi degli Enti del Settore Pubblico Allargato e delle Aziende Autonome di Stato che:

- a) abbiano contenuti dispositivi ed organizzativi di carattere straordinario non preventivamente programmati che possano avere incidenza sul bilancio dello Stato;
- b) siano relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche e di fornitura o somministrazione di beni e servizi relativi al Settore Pubblico Allargato la cui relativa spesa sia di natura corrente, qualora di importo superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00). L'organo competente all'autorizzazione della spesa di cui al precedente periodo ha, altresì, la facoltà di dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'immediata esecutività delle autorizzazioni di spesa riguardanti costi aventi carattere d'urgenza ed indifferibilità;  
Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi sono trasmessi alla CCFP, che li sottoporrà al controllo di legittimità successivo nella prima seduta utile;
- c) siano relativi alla stipula e conferimento di collaborazioni, consulenze e incarichi professionali di importo superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- d) siano relativi a spese in conto capitale di importo superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 109, gli atti di importo inferiore o pari alle soglie di cui ai commi 2 e 3, non sono soggetti a controllo di legittimità preventivo e sono immediatamente esecutivi sotto la responsabilità del Direttore, Dirigente, Funzionario delegato o membro del Congresso di Stato che abbia autorizzato la spesa. Tali atti e provvedimenti sono soggetti a controllo di legittimità successivo a campione a mente dell'articolo 109 e quelli direttamente incidenti sul bilancio dello Stato sono, altresì, soggetti al controllo amministrativo-contabile da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

5. La responsabilità, per dolo o colpa grave, connessa a profili di legittimità degli atti e provvedimenti immediatamente esecutivi di cui al comma 4, così come meglio dettagliati dal Regolamento di Contabilità, permane unicamente in capo al soggetto che abbia autorizzato la spesa. Stante quanto previsto al precedente periodo, la responsabilità di cui all'articolo 115, comma primo della Legge n.30/1998 è esclusa in capo al Dirigente dell'UO Ragioneria Generale dello Stato con riferimento ai summenzionati profili di legittimità della spesa e permane in capo allo stesso la sola responsabilità, in caso di dolo o colpa grave, riferita agli ambiti amministrativo-contabili specificamente individuati dal Regolamento di Contabilità.

6. Il Direttore, Dirigente, Funzionario delegato o membro del Congresso di Stato che autorizzi la spesa entro i valori soglia di cui al comma 2, lettera a) attesta la conformità dell'atto e contratto alle norme in materia di ordinamento contabile dello Stato ed alle altre norme e regolamenti vigenti, specificando l'elenco delle attività svolte dallo stesso ai fini del rilascio dell'attestazione medesima.

7. La documentazione a supporto del rilascio dell'attestazione è conservata a cura del Direttore, Dirigente, Funzionario delegato o membro del Congresso di Stato al fine di rendere tracciabile il processo decisionale seguito e di consentirne l'esibizione, ove richiesta, nell'ambito del controllo successivo di legittimità.

8. La responsabilità del membro del Congresso di Stato è a titolo individuale oppure solidale a seconda che l'atto o provvedimento autorizzativo della spesa sia adottato dallo stesso singolarmente o dal Congresso di Stato collegialmente.”.

#### **Art.10**

*(Modifica dell'articolo 109 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche)*

1. L'articolo 109 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche è così sostituito:



“Art. 109

*(Controllo successivo e controllo di legittimità successivo)*

1. Il controllo successivo è esercitato sul rendiconto dello Stato e sui rendiconti degli Enti del Settore Pubblico Allargato e delle Aziende Autonome di Stato ed è teso ad accertare la regolarità, l'efficienza e l'economicità della gestione nonché la funzionalità dell'apparato organizzativo-contabile nel suo complesso. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma, la CCFP può avvalersi, previo accordo con il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, di collaborazioni esterne di elevata qualificazione professionale nel settore tecnico, contabile ed amministrativo.
2. La CCFP effettua, altresì, attività di controllo di legittimità successivo su tutti gli atti e provvedimenti amministrativi per i quali sia previsto il controllo preventivo di legittimità ma che siano stati dichiarati immediatamente esecutivi dal soggetto competente ad autorizzare la spesa.
3. La CCFP effettua, inoltre, in qualsiasi momento ed almeno con cadenza trimestrale, l'attività di controllo di legittimità successivo su una percentuale di atti e provvedimenti amministrativi immediatamente esecutivi ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera a). Il controllo di legittimità successivo di cui al presente comma ha i medesimi contenuti del controllo di legittimità preventivo, come dettagliati nel Regolamento di Contabilità.
4. Il controllo di legittimità successivo di cui al comma 3 è effettuato a campione, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi definiti con regolamento del Congresso di Stato adottato su proposta della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e sentita la CCFP, la Ragioneria Generale dello Stato e la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP); il regolamento specifica, tra l'altro, la tecnica di campionamento seguita. Il controllo di legittimità successivo è effettuato tenendo, altresì, conto delle eventuali segnalazioni di cui alla Legge 5 settembre 2014 n.141 ovvero da cittadini, residenti ed operatori economici, secondo quanto previsto nel succitato regolamento del Congresso di Stato.
5. Il referto preliminare della CCFP indica le risultanze del controllo di legittimità successivo di cui al comma 3, evidenzia le eventuali irregolarità riscontrate e le modalità con le quali si sono verificate, precisando, altresì, se le stesse abbiano avuto carattere ripetitivo e se da esse derivano conseguenze di tipo economico. Il referto preliminare, unitamente alle eventuali indicazioni cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, è trasmesso al Direttore o Dirigente o Funzionario delegato o membro del Congresso di Stato o dipendente direttamente coinvolto il quale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del referto stesso, ha facoltà di presentare memorie e controdeduzioni. Il referto preliminare della CCFP sulle risultanze del controllo è trasmesso ai soggetti coinvolti, anche se nulla rileva.
6. Acquisite le eventuali memorie e controdeduzioni dell'uno o più soggetti interessati, la CCFP adotta il referto definitivo e, qualora accerti la fondatezza della violazione, procede ai sensi dell'articolo 119, secondo comma della Legge n.30/1998, fatte, comunque, salve le segnalazioni all'Autorità giudiziaria, ove ne sussistano i presupposti, anche ai sensi dell'articolo 7 della Legge n.141/2014. Le sanzioni disciplinari eventualmente conseguenti all'accertata violazione delle norme vigenti in materia di ordinamento contabile dello Stato e di contabilità pubblica sono comminate dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione in relazione a tutto il Settore Pubblico Allargato.
7. Qualora, inoltre, ritenga che la violazione sia suscettibile di avere determinato un danno erariale, la CCFP conferisce direttamente e senza necessità di autorizzazione alcuna da parte del Congresso di Stato, mandato all'UO Avvocatura dello Stato per l'avvio di causa, in sede civile, volta ad azionare la responsabilità di cui all'articolo 27 della Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modifiche ed all'articolo 3, comma 1, primo periodo della Legge 12 marzo 2018 n.27. I destinatari dei referti definitivi informano la CCFP sulle iniziative adottate, ivi comprese le eventuali sanzioni disciplinari comminate ai responsabili; qualora la CCFP dovesse considerare non adeguate le iniziative intraprese, ne informa motivatamente la Commissione Consiliare Permanente Finanze.

8. L'inosservanza, da parte della CCFP, dell'obbligo di controllo di legittimità successivo su tutti gli atti e provvedimenti amministrativi dichiarati immediatamente esecutivi dal soggetto competente ad autorizzare la spesa nonché il mancato rispetto, da parte della medesima CCFP, della percentuale di atti e provvedimenti amministrativi da sottoporre all'attività di controllo di legittimità successivo a campione, secondo quanto definito dal regolamento del Congresso di Stato, integra fattispecie di responsabilità di cui all'articolo 114 della Legge n.30/1998. Integra, parimenti, fattispecie di responsabilità di cui all'articolo 114 della Legge n.30/1998, la violazione degli obblighi di refertazione e di segnalazione di cui al presente articolo. Sono, comunque, fatti salvi i profili di eventuale rilevanza penale a carico dei membri della CCFP.

9. La CCFP trasmette annualmente al Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio ed al Consiglio Grande e Generale, in occasione dell'approvazione dei rendiconti, relazione sull'esito del controllo successivo di cui al comma 1. La CCFP è, inoltre, tenuta a trasmettere trimestralmente al Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio relazione sugli esiti del controllo di legittimità successivo attuato ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

10. La CCFP ha facoltà di stipulare protocolli operativi con i Collegi dei Sindaci Revisori delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato nonché, a seguito della revisione delle sue competenze e funzionamento a mente dell'articolo 10, comma 21 della Legge 23 dicembre 2022 n.171, con il Collegio Unico dei Sindaci Revisori.”.

#### **Art.11**

*(Norme finali, di coordinamento e transitorie)*

1. Le disposizioni contenute ai superiori articoli nonché quelle abrogative di cui all'articolo 12 sono applicate a decorrere dall'avvio dell'UO Ragioneria Generale dello Stato secondo le tempistiche e termini definiti tramite una o più direttive del Congresso di Stato. La riassegnazione del personale delle sopresse UO Direzione della Finanza Pubblica e UO Contabilità di Stato, ai sensi dell'articolo 78 della Legge n.188/2011, è disposta con delibera del Congresso di Stato.

2. La tutela assicurativa di cui all'articolo 4 della Legge 12 marzo 2018 n.27 garantisce, altresì, la responsabilità erariale dei dipendenti pubblici per i danni cagionati, con colpa grave, direttamente all'Amministrazione.

3. I membri della CCFP sono “soggetti tutelati” ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge n.27/2018.

4. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio definisce appositi protocolli con l'Ordine degli Avvocati e Notai e con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili volti a regolare specifici percorsi formativi in materia di ordinamento contabile dello Stato e contabilità del Settore Pubblico Allargato.

5. Ai fini della piena effettività della norma di cui all'articolo 9 della Legge n.30/1998, come novellata dall'articolo 6, saranno oggetto di revisione l'articolo 3bis, settimo comma della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche, la Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 e successive modifiche e la Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184. Sino a tale revisione, continuano ad osservarsi le prassi procedurali sinora seguite.

#### **Art.12**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 15 dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 e successive modifiche;

b) la Sezione III del Capo I del Titolo III dell'Allegato B al Decreto Delegato n.162/2021;

c) l'articolo 58 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 come sostituito dall'articolo 6 del Decreto Delegato 29 aprile 2022 n.73.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 giugno 2023/1722 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Scarano – Adele Tonnini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
CON DELEGA AD INTERIM  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*